



Consulenza fiscale, societaria, finanziaria e contrattuale

Via Zanardelli 11 - Concesio (BS)

Dottori Commercialisti

Dott. Francesco Manza

Dott. Pierangelo Golini

Dott. Giovanni Manza

Dott. Valeria Gnali

Consulenti Tributarî

Dott. Massimo Facchini

Rag. Alberto Riviera

Fiscalità e Contabilità

Rag. Catia Zampedrini

Paghe e Contributi

Dott. Roberta Lamonica

Rag. Fiorella Giudilli

Concesio (BS), 27 Marzo 2021

Decreto Sostegni - una Breve Guida

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 2021 (art.1)

A CHI E' RIVOLTO

Ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione a condizione che:

- ✓ Nel periodo di imposta 2019 non abbiano superato i 10 milioni di Euro di ricavi;
- ✓ Alla data 23.03.2021 l'attività non risulti cessata;
- ✓ L'attività non sia iniziata in data successiva al 23.03.2021;
- ✓ L'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi per l'anno 2020 abbia registrato un calo di almeno il 30% rispetto all'anno 2019.

COME E' DETERMINATO

Il contributo viene determinato applicando al calo di fatturato medio mensile le seguenti percentuali:

- 60% in caso di ricavi o compensi entro 100.000 euro;
- 50% in caso di ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;
- 40% in caso di ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;
- 30% in caso di ricavi o compensi tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;
- 20% in caso di ricavi o compensi oltre 5 milioni di euro.

E' fissato un contributo minimo di Euro 1.000 per le persone fisiche e di Euro 2.000 per le società.

ECCEZIONE: SOGGETTI CON P.IVA ATTIVATA NEL 2019

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva nel periodo 01.01.2019-31.12.2019 il contributo spetta anche in mancanza del requisito del calo del fatturato di almeno il 30% dal 2019 al 2020.

Per tali soggetti, nel calcolo della media del fatturato mensile dell'anno 2019 vanno considerati solo i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva: se tale calo di fatturato risulterà pari ad almeno il 30%, il contributo verrà determinato come da paragrafo sopra; diversamente il contributo sarà pari a quello minimo (ossia Euro 1.000 per le persone fisiche e Euro 2.000 per le società).

ECCEZIONE: SOGGETTI CON P.IVA ATTIVATA NEL PERIODO 01.01.2020 – 23.03.2021

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva nel periodo 01.01.2020-23.03.2021 il contributo spetta anche in mancanza del requisito del calo del fatturato di almeno il 30% dal 2019 al 2020.

Per tali soggetti sarà erogato il contributo minimo (ossia Euro 1.000 per le persone fisiche e Euro 2.000 per le società).

MODALITA'

Il contributo spettante potrà esser erogato tramite bonifico bancario sul conto del contribuente, o in alternativa, a scelta del contribuente, come credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

L'istanza di domanda del contributo, ai sensi del provvedimento 77923/2021, andrà presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 28.05.2021.

PACE FISCALE (art.4 e art.5)

- La sospensione delle attività dell'agente della riscossione, già normata dai precedenti decreti, è prorogata al 30.04.2021.
- Saranno automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a Euro 5.000 (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultati da singoli incarichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 01.01.2000-31.12.2010. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento:
- Per i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato maggiore al 30% dal 2019 al 2020 è data la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni relativi ai periodi di imposta 2017 e 2018. Sarà l'Agenzia delle Entrate a individuare i soggetti e contattarli tramite PEC per la proposta di definizione.

CASSA INTEGRAZIONE 2021 (art.7 e art.8)

Sono state rese disponibili risorse finanziarie, già precedentemente stanziare, per misure di integrazione salariali in favore dei lavoratori.

La cassa integrazione ordinaria (**CIGO**), destinata ai settori dell'industria e dell'edilizia, in scadenza in data 31.03.2021 (la *Legge di Bilancio* aveva previsto 12 settimane nel periodo 01.01.2021-31.03.2021) è stata prorogata di ulteriori 13 settimane da utilizzare nel periodo 01.04.2021-30.06.2021.

La cassa integrazione in deroga (**CIDG**) e l'assegno ordinario (**ASO-FIS**) sono stati prorogati di ulteriori 28 settimane da utilizzare nel periodo 01.04.2021-31.12.2021 (da intendersi come aggiuntive rispetto alle 12 settimane per il periodo 01.01.2021-30.06.2021 previste dalla *Legge di Bilancio*).

BLOCCO LICENZIAMENTI (art.8)

Il blocco delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo, è prorogato fino al 30.06.2021.

Per le aziende facenti ricorso alla CIDG, tale blocco è prorogato anche per il periodo 01.07.2021-31.10.2021 oltretutto per l'intero periodo di fruizione della CIDG.

ALTRE MISURE

- ❖ E' istituito un fondo di 700 milioni di Euro per gli operatori del turismo invernale: la ripartizione sarà effettuata con apposito decreto del Ministro del Turismo. (art.2)
- ❖ E' incrementato a 2.500 milioni di Euro il Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e professionisti (iscritti alla Gestione Separata INPS e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza), che abbiano percepito nel 2019 un reddito complessivo inferiore a Euro 50.000 e abbiano subito un calo di fatturato nel 2020 di almeno il 33% rispetto al 2019. (art.3)
- ❖ Riduzione costo energia elettrica per i mesi aprile, maggio e giugno 2021. (art.6)
- ❖ Prevista una nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. (art.10)
- ❖ E' prevista l'estensione del ReM (Reddito di Emergenza) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 nei confronti dei nuclei famigliari in condizioni di necessità economica in conseguenza all'emergenza da Covid-19. (art.12)
- ❖ In deroga al D.Lgs 81/2015, è prevista la possibilità di ulteriori proroghe/rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (non si tiene conto dei precedenti rinnovi già avvenuti), ferma restando la durata massima di 24 mesi. (art.17)

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti da *MG & Associati SRL*